

**CONTRATTO PER L’AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI UN**

**BIOSCANNER\_BOOKEYE5 V2 PROFESSIONAL**

**CIG B4599F6A59**

**CUP F83C22000730006**

**RDO MEPA N. 4781018**

**TRA**

l’**Università degli Studi Roma Tre** (di seguito denominata anche “Università” o “Stazione appaltante”), con sede in Roma, via Ostiense, 133, 00154, codice fiscale e partita I.V.A. 04400441004, rappresentata, secondo il disposto dell’art. 22 dello Statuto dell’Ateneo, dal Direttore Generale *pro-tempore*, arch. Alberto Attanasio, nato a [REDACTED] e domiciliato, per la carica, ove sopra;

**E**

la **BUCAP S.p.A.** (di seguito Appaltatore), codice fiscale 05195930580 e partita I.V.A. 01371361005, con sede in via Innocenzo XI, 8, 00165 Roma, legalmente rappresentata da Alessandro Testa, nato [REDACTED], codice fiscale TS [REDACTED], domiciliato, per la carica, presso la sede dell’Appaltatore, che interviene nel presente contratto in qualità di Procuratore;

**PREMESSO**

- che, con nota prot. n. 56406 del 3.6.2024 e successiva integrazione prot. n. 180692 del 25.10.2024, il Dipartimento di Scienze ha rilevato la necessità di provvedere all’affidamento della fornitura di un BioScanner\_Bookeye5 V2 Professional in quanto necessario per effettuare scansioni professionali e numerose di materiale biologico, tra cui campioni vegetali freschi ed essiccati d’erbario per l’allestimento di BIOBANK floristiche, nell’ambito del Progetto “*National Biodiversity Future Center*” - cod. CN00000033, CUP: F83C22000730006, Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR)

Missione 4, componente 2, investimento 1.4 “Potenziamento strutture di ricerca e creazione di campioni nazionali di R&S su alcune Key Enabling Technologies;

- che, dopo un attento esame delle strumentazioni esistenti sul mercato e delle loro caratteristiche, il Dipartimento di Scienze ha selezionato un modello di scanner della Image Access formato A2, denominato Bookeye 5 V2 Professional della BUCAP S.p.A, con sede legale in via Innocenzo XI, 8, 00165 Roma, P.IVA 01371361005 C.F 05195930580, che risulta unica impresa fornitrice oltre ad essere in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all’esecuzione delle prestazioni richieste;
- che il costo stimato della fornitura ammonta a euro 20.740,00 comprensivo di IVA;
- che in data 30.10.2024 è stata inviata alla BUCAP S.p.A, la Richiesta di Offerta n. 4781018, prot. n. 183222, attraverso la piattaforma del Mercato elettronico della PA gestito da Consip S.p.a. (di seguito anche MePA);
- che la BUCAP S.p.A. ha presentato la propria offerta, nei tempi prescritti, per un importo di euro 17.000,00 oltre di Iva di legge e la documentazione a corredo, acquisita al protocollo di Ateneo con il n. 186089;
- che, con verbale del 18.11.2024, il Responsabile unico del progetto, dott. Marco La Rocca, ha accertato la congruità dell’offerta presentata e la coerenza della stessa all’attuazione del progetto PNRR indicato in premessa;
- che, con Decreto prot. n. 197677 del 21.11.2024, è stato disposto l’affidamento diretto della fornitura di un *BioScanner\_Bookeye5 V2 Professional*, finalizzata all’attuazione del Progetto “*National Biodiversity Future Center*” - cod. CN00000033, CUP: F83C22000730006, Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) Missione 4, componente 2, investimento 1.4 “Potenziamento strutture di ricerca e creazione di campioni nazionali di R&S su alcune *Key Enabling Technologies*”, a favore della BUCAP S.p.A., per l’importo di euro 17.000,00 oltre di IVA di legge;

- che, con nota prot. n. 197899 del 21.11.2024, l'Ufficio Contratti con procedura negoziale ha richiesto, a mezzo PEC, l'invio della documentazione propedeutica alla sottoscrizione del presente contratto alla BUCAP S.p.A.;

- che la BUCAP S.p.A., in data 25.11.2024, ha prodotto la documentazione richiesta, acquisita al protocollo di Ateneo con il n. 199978;

- che il Responsabile unico del progetto, ai sensi dell'art. 15 del D.lgs. 36/2023, di seguito anche "Codice", è il dott. Marco La Rocca.

#### **TUTTO CIÒ PREMESSO**

Le parti, come sopra rappresentate, convengono e stipulano quanto segue:

#### **ART. 1 – VALORE DELLE PREMESSE E DEGLI ALLEGATI**

Le premesse di cui sopra, gli atti e i documenti richiamati, ancorché non materialmente allegati, costituiscono parte integrante e sostanziale del contratto, unitamente ai seguenti documenti: Condizioni generali di contratto e Capitolato relativi all'iniziativa della piattaforma MePA, per quanto non diversamente disciplinato.

#### **ART. 2 – OGGETTO**

L'Università affida alla BUCAP S.p.A., che accetta, l'appalto della fornitura di un BioScanner\_Bookeye5 V2 Professional, in relazione all'attuazione del *Progetto "National Biodiversity Future Center" - cod. CN00000033, CUP: F83C22000730006, Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) Missione 4, componente 2, investimento 1.4 "Potenziamento strutture di ricerca e creazione di campioni nazionali di R&S su alcune Key Enabling Technologies"*, come specificato nella Offerta Tecnica n. 24/177\_2 del 29.4.2024:

- **Bookeye5 V2 Professional** completo di:
  - Software Scan Wizard

- Installazione e prima formazione Utenti a cura di un tecnico specializzato

Bucap

- Consegna
- Garanzia di 12 mesi HW e SW (esclusi consumabili e parti in vetro)
- Assistenza 12 mesi o *on site* 2 interventi su richiesta o da remoto PC e Monitor esclusi dalla fornitura

### **ART. 3 – DURATA DEL CONTRATTO**

La fornitura dovrà essere consegnata entro il termine di 70/80 giorni naturali e consecutivi dalla data di sottoscrizione del contratto.

La fornitura comprende ogni onere relativo all'imballaggio, trasporto, consegna, installazione e collaudo all'interno della sede e ogni attività strumentale che risulti necessaria al completamento della stessa e al corretto funzionamento del sistema, nonché la messa in sicurezza secondo normativa vigente

### **ART. 4 – CORRISPETTIVO DEL CONTRATTO**

L'importo complessivo del corrispettivo contrattuale dell'appalto ammonta ad euro 17.000,00 oltre Iva di legge.

Sono a carico dell'Appaltatore, intendendosi remunerati con il corrispettivo contrattuale, tutti gli oneri e rischi per lo svolgimento dell'appalto, nonché ogni altra attività che si rendesse necessaria per l'esecuzione dello stesso a perfetta regola d'arte, nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni tutte definite dalla documentazione sopra indicata.

### **ART. 5 - FATTURAZIONE E PAGAMENTO DEL CORRISPETTIVO**

Il corrispettivo contrattuale sarà fatturato previo rilascio del certificato di regolare esecuzione da parte del Responsabile unico del progetto e autorizzazione all'emissione della fattura.

Le fatture, intestate all'Università degli Studi Roma Tre, via Ostiense, 133 – 00154, Roma, codice fiscale e partita I.V.A. n. 04400441004, dovranno riportare il riferimento al contratto stipulato, l'oggetto della fornitura, il C.I.G, il CUP, il Codice Univoco: 6G6L4L – Area Contratti e il codice IBAN beneficiario del pagamento e, altresì, i seguenti riferimenti *Progetto “National Biodiversity Future Center” - cod. CN00000033, CUP: F83C22000730006, Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) Missione 4, componente 2, investimento 1.4 “Potenziamento strutture di ricerca e creazione di campioni nazionali di R&S su alcune Key Enabling Technologies.*

Le fatture dovranno essere emesse in formato elettronico in ottemperanza al Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze n. 55 del 3 aprile 2013. Il pagamento avverrà entro trenta giorni dalla ricezione della fattura, subordinatamente all'acquisizione, da parte dell'Università, della certificazione di regolarità contributiva rilasciata dagli enti previdenziali.

Fermo restando quanto sopra indicato, l'Università effettuerà il pagamento della fattura entro trenta giorni naturali e consecutivi dalla data di ricevimento della stessa, accreditando i relativi importi sul conto corrente bancario comunicato ai sensi della l. 136/20210.

#### **ART. 6 – OBBLIGHI DI TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI CLAUSOLA RISOLUTIVA**

##### **ESPRESSA**

Ai sensi dell'art. 3 della L. 136/2010, l'Appaltatore assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla Legge stessa.

A tal fine, tutti i movimenti finanziari relativi al presente contratto dovranno essere effettuati sul conto corrente “dedicato”, indicato nella nota prot. n. 186089 del 5.11.2024.

Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale, ovvero di altri strumenti idonei a

consentire la piena tracciabilità delle operazioni, costituisce causa di risoluzione del contratto.

**ART. 7 – DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO – CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA**

Ai sensi dell'art. 119, comma 1, del D.Lgs. n. 36/2023, è fatto assoluto divieto all'Appaltatore di cedere, a qualsiasi titolo, il contratto, a pena di nullità della cessione stessa. In caso di inadempimento da parte dell'Appaltatore degli obblighi di cui al presente articolo, l'Università potrà risolvere di diritto il contratto, fermo restando il risarcimento del danno.

**ART. 8 – DIVIETO DI SUBAPPALTO – CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA**

Non essendo stato dichiarato, è fatto divieto all'Appaltatore di subappaltare le prestazioni oggetto del presente Contratto. In caso di violazione del suddetto divieto da parte dell'Appaltatore, l'Università potrà risolvere di diritto il Contratto, fermo restando il risarcimento del danno, con le modalità di cui all'art. 14 del presente Contratto.

**ART. 9 – GARANZIA DEFINITIVA**

Ai sensi dell'art. 53 del Codice, l'Appaltatore ha costituito la garanzia definitiva per l'importo di euro 850,00 mediante Polizza fideiussoria n. 2134533, emessa da REVO INSURANCE S.P.A. in data 25.11.2024.

**ART. 10 – SICUREZZA SUL LAVORO E PREVENZIONE INFORTUNI – CLAUSOLA  
RISOLUTIVA ESPRESSA**

L'Appaltatore, con la sottoscrizione del presente contratto, dichiara di essere perfettamente a conoscenza del regime di sicurezza del lavoro in cui si colloca l'appalto, ai sensi del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i., e di obbligarsi, a propria cura e spese, all'osservanza delle norme vigenti nonché quelle che dovessero essere successivamente emanate, in materia di tutela dell'igiene e sicurezza nel lavoro, per

tutte le attività che svolgerà per conto dell'Università. Gli eventuali maggiori oneri derivanti dalla necessità di osservare le norme e le prescrizioni di cui sopra, anche se entrate in vigore successivamente alla stipula del contratto, resteranno ad esclusivo carico dell'Appaltatore, intendendosi in ogni caso remunerati con il corrispettivo contrattuale e l'Appaltatore non potrà, pertanto, avanzare pretesa di compensi a tal titolo nei confronti dell'Università, assumendosene ogni relativa alea.

In caso di inadempimento agli obblighi di cui al presente articolo, l'Università potrà risolvere di diritto il contratto.

#### **ART. 11 – OBBLIGHI E RESPONSABILITÀ DELL'APPALTATORE – CLAUSOLA**

##### **RISOLUTIVA ESPRESSA**

Per quanto riguarda oneri, obblighi e responsabilità dell'Appaltatore, si rimanda integralmente alle norme di legge.

Si specifica, inoltre, in relazione all'affidamento della fornitura di che trattasi, finanziati con fondi PNRR, che, con la sottoscrizione del presente contratto, l'Appaltatore si impegna al rispetto di tutte le norme comunitarie e nazionali applicabili in materia di contrattualistica pubblica, uguaglianza di genere e pari opportunità e tutela dei diversamente abili e, in particolare, agli obblighi di cui all'art. 47 del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla Legge 29 luglio 2021, n. 108, volti ad assicurare le pari opportunità e ad implementare politiche di inclusione lavorativa nei contratti pubblici, incluso il non arrecare un danno significativo all'ambiente cd. *"Do No Significant Harm"* (DNSH), ai sensi dell'art. 17 del Regolamento (UE) 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio del 18.6.2020, nonché dei principi trasversali previsti dal PNRR, ove applicabili, quali, tra gli altri, il principio del contributo all'obiettivo climatico e digitale (c.d. *tagging*), il principio di parità di genere e l'obbligo di protezione e

valorizzazione dei giovani.

In particolare, l'Appaltatore avendo dichiarato un numero dei dipendenti pari a 259, ai sensi della normativa sopra richiamata, ha trasmesso copia dell'ultimo rapporto sulla situazione del personale, ai sensi dell'articolo 46, comma 2, decreto legislativo n. 198/2006 acquisito al protocollo di Ateneo con il n. 193237 del 14.11.2024.

L'operatore economico si obbliga ad assicurare la regolarità e la corretta e puntuale esecuzione della fornitura riconoscendo alla stazione appaltante il diritto di procedere, anche senza preavviso e con le modalità che riterrà più opportune o anche in contraddittorio, a verifiche e controlli volti ad accertare la regolare esecuzione delle prestazioni e l'esatto adempimento di tutte le obbligazioni assunte.

**ART. 12 - OSSERVANZA DELLE LEGGI E DEI REGOLAMENTI – CLAUSOLA RISOLUTIVA**

**ESPRESSA**

L'esecuzione del contratto è soggetta all'esatta osservanza di tutte le disposizioni di legge vigenti in materia di appalti pubblici.

L'appalto è, inoltre, soggetto all'osservanza della normativa in materia di tutela della riservatezza, di salvaguardia dell'occupazione, dei Contratti Collettivi Nazionali del Lavoro vigenti per l'area dell'appalto, di ogni altra normativa cui le Specifiche tecniche facciano, anche implicitamente, riferimento, nonché di quanto previsto nel vigente "Regolamento Amministrazione, Finanza e Contabilità" dell'Università.

L'Appaltatore si impegna a far osservare ai propri collaboratori che svolgono a qualsiasi titolo la propria attività in favore dell'Università, gli obblighi di condotta previsti dal "Codice di comportamento e di disciplina dei dipendenti dell'Università degli Studi Roma Tre", consultabile sul sito web istituzionale dell'Università al seguente indirizzo Internet:

[http://host.uniroma3.it/progetti/at/page.php?page=Atti\\_gene](http://host.uniroma3.it/progetti/at/page.php?page=Atti_gene) che deve essere

trasMESSO ai medesimi collaboratori a cura dell'Appaltatore, ai sensi dell'art. 2 del D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62. In caso di violazione degli obblighi derivanti dal predetto Codice di comportamento, l'Università procederà alla risoluzione *ipso iure* del presente contratto ai sensi del citato art. 2 del D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62, con le modalità di cui all'art. 14 del presente contratto.

#### **ART. 13 – INADEMPIMENTI E PENALI – CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA**

L'Appaltatore si obbliga ad assicurare la regolarità e la corretta e puntuale esecuzione della fornitura riconoscendo alla stazione appaltante il diritto di procedere, anche senza preavviso e con le modalità che riterrà più opportune o anche in contraddittorio, a verifiche e controlli volti ad accertare la regolare esecuzione delle prestazioni e l'esatto adempimento di tutte le obbligazioni assunte.

In ordine agli adempimenti inerenti alla normativa di cui all'art. 47 della L. 108/2021 (PNRR/PNC), a fronte di eventuali inadempienze rilevate, l'Università provvederà a notificare all'operatore economico l'accertamento delle stesse e all'applicazione della penalità di seguito descritte, fatto salvo il risarcimento di eventuali maggiori danni.

A fronte del mancato rispetto degli obblighi assunti, con particolare ma non esclusivo riferimento ai termini di esecuzione della fornitura, potrà essere applicata, per ogni giorno solare di ritardo imputabile all'operatore economico, una penale pari all'1‰ (uno per mille) dell'importo contrattuale, al netto dell'IVA.

Tutte le penali verranno applicate previo contraddittorio, con la sola formalità della contestazione scritta dell'inadempienza, con termine di 5 giorni lavorativi dalla data di ricevimento della stessa per eventuali difese scritte. L'Università si riserva, al raggiungimento di penali per un importo pari al 20% dell'ammontare del contratto, indipendentemente da qualsiasi contestazione, di procedere alla risoluzione del

contratto, fatte salve le penali già stabilite e l'eventuale esecuzione in danno, salvo il risarcimento per maggiori danni.

#### **ART. 14 – RISOLUZIONE E CLAUSOLE RISOLUTIVE ESPRESSE**

Fermo restando quanto previsto dall'art. 122 del Codice, l'Università potrà procedere in pieno diritto alla risoluzione immediata *ipso iure* del contratto ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile nei casi di inadempimento per le ipotesi previste agli artt. 6, 7, 8, 10, 11, 12 e 13 del presente contratto.

Questa stazione appaltante procederà alla risoluzione del contratto, ai sensi del comma 2 dell'art. 52 del Codice, se, in conseguenza della verifica delle dichiarazioni rese, non sia confermato il possesso dei requisiti generali dichiarati; in tal caso ai sensi dell'articolo citato, l'Amministrazione precederà, altresì, all'escussione della garanzia definitiva, alla comunicazione all'ANAC e alla sospensione dell'operatore economico dalla partecipazione alle procedure di affidamento per un periodo da uno a dodici mesi decorrenti dall'adozione del provvedimento.

Nelle richiamate fattispecie, la risoluzione si intende operante di diritto allorché l'Università notifichi all'Appaltatore la propria intenzione di avvalersi della presente clausola contrattuale salvo, in ogni caso, il diritto al risarcimento dei danni.

Per tutto quanto riguarda le ulteriori cause e le modalità di risoluzione del presente contratto, si richiama quanto prescritto dalla normativa attualmente vigente.

#### **ART. 15 – RECESSO**

L'Università può recedere dal presente contratto nei casi e con le modalità previste dall'art. 123 del D.Lgs. n. 36/2023, dandone preavviso alla controparte a mezzo lettera raccomandata, da inoltrarsi almeno venti giorni prima della data di recesso.

#### **ART. 16 – RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE**

Per eventuali controversie che dovessero insorgere tra l'Appaltatore e l'Università

nell'applicazione del presente contratto, le parti dichiarano espressamente di riconoscere la competenza esclusiva del Foro di Roma. È escluso il ricorso all'arbitrato.

#### **ART. 17 – NORME SOPRAVVENUTE**

Le clausole contrattuali sono sostituite, modificate o abrogate automaticamente per effetto di norme aventi carattere cogente contenute in leggi o regolamenti che entreranno in vigore successivamente.

#### **ART. 18 – COMUNICAZIONI TRA LE PARTI**

Ogni comunicazione tra le Parti connessa al presente contratto dovrà essere effettuata per iscritto e si intenderà validamente conosciuta da parte del destinatario ove indirizzata ai seguenti recapiti di Posta Elettronica Certificata:

se all'Appaltatore: [Gare.contratti.bucap@legalmail.it](mailto:Gare.contratti.bucap@legalmail.it)

se all'Università: [contratti.procedura.negoziale@ateneo.uniroma3.it](mailto:contratti.procedura.negoziale@ateneo.uniroma3.it)

oppure ad ogni eventuale diverso indirizzo tempestivamente comunicato in conformità a quanto sopra; in mancanza di tempestivo avviso, le comunicazioni saranno considerate validamente rese agli indirizzi indicati nel presente articolo.

#### **ART. 19 – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI**

L'Appaltatore è consapevole che l'Università provvederà al trattamento dei dati personali ai sensi del Regolamento UE 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, del D.Lgs. 196/2003, del D.P.C.M. 148/2021 e dei relativi atti di attuazione, secondo quanto riportato nell'apposita scheda informativa consultabile sul sito internet della Stazione appaltante, al seguente indirizzo: <http://www.uniroma3.it/privacy/> nella sezione "Informativa per i fornitori ed enti".

#### **ART. 20 – SPESE**

Tutte le spese inerenti la stipula del presente contratto sono a carico dell'Appaltatore. Tutti i corrispettivi previsti dal contratto sono da considerarsi al netto di qualsiasi diritto, tributo, imposta e relative addizionali presenti e future i cui oneri sono a carico dell'Università, salvo che non siano espressamente posti, dalla legge o dal contratto, a carico dell'Appaltatore e senza facoltà di rivalsa. Il presente contratto è stipulato in modalità elettronica ed è soggetto a registrazione in caso d'uso e in misura fissa ai sensi degli articoli 5, 6, 39 e 40 del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131 e ss.mm. ii.. Le eventuali spese di registrazione sono a carico della parte che la richieda.

**Per l'Università degli Studi Roma Tre**

Il Direttore Generale

arch. Alberto Attanasio

**Per la BUCAP S.p.A.**

dott. Alessandro Testa

Dichiarazione ai sensi dell'art. 1341 del Codice civile – Le parti dichiarano di approvare espressamente ai sensi e per gli effetti dell'art. 1341, comma 2 del Codice Civile le clausole contenute negli articoli 4 ("Corrispettivo del contratto), 5 ("Fatturazione e pagamento del corrispettivo"), 6 ("Obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari – Clausola risolutiva espressa"), 7 ("Divieto di cessione del contratto – Clausola risolutiva espressa"), 8 ("Divieto di subappalto - Clausola risolutiva espressa", 10 ("Sicurezza sul lavoro e prevenzione infortuni – Clausola risolutiva espressa"), 11 (Obblighi e responsabilità dell'appaltatore – Clausola risolutiva espressa"), 12 ("Osservanza delle leggi e dei regolamenti – Clausola risolutiva espressa"), 13 ("Inadempimenti e penali - Clausola risolutiva espressa"), 14 ("Risoluzione e clausole risolutive espresse"), 15 ("Recesso") del presente Contratto.

**Per l'Università degli Studi Roma Tre**

Il Direttore Generale

arch. Alberto Attanasio

**Per la BUCAP S.p.A.**

dott. Alessandro Testa